

# COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

## DECISIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 21 luglio 2015

relativa all'invio e alla raccolta di informazioni per la vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario all'interno dell'Unione e recante abrogazione della decisione CERS/2011/6

(CERS/2015/2)

(2015/C 394/03)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico <sup>(1)</sup>, ed in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 2, e l'articolo 15,

visto il regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico <sup>(2)</sup>, ed in particolare l'articolo 2, lettera b), l'articolo 5 e l'articolo 6, paragrafo 4,

vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico <sup>(3)</sup>, e in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1092/2010 dispone che il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) sia incaricato di definire e/o raccogliere nonché analizzare tutte le informazioni pertinenti e necessarie per la vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario all'interno dell'Unione al fine di contribuire a prevenire o attenuare i rischi sistemici alla stabilità finanziaria nell'Unione che derivano da sviluppi interni al sistema finanziario, tenendo conto degli andamenti macroeconomici, in modo da evitare periodi di turbolenze finanziarie diffuse.
- (2) L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1092/2010 dispone che le Autorità europee di vigilanza (AEV), il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), la Commissione europea, le autorità nazionali di vigilanza e le autorità statistiche nazionali debbano collaborare strettamente con il CERS e fornirgli tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, conformemente alla legislazione dell'Unione.
- (3) Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1092/2010, il CERS può chiedere informazioni alle AEV, di regola in forma riassuntiva o aggregata tale per cui non si possano individuare i singoli istituti finanziari.
- (4) Il considerando 10 del regolamento (UE) n. 1096/2010 indica che «Alla BCE dovrebbe essere affidato il compito di fornire sostegno statistico al CERS», in conformità con il considerando 9.
- (5) La presente decisione non pregiudica il diritto della BCE di utilizzare ai propri fini le informazioni che raccoglie ai sensi del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea <sup>(4)</sup>.
- (6) Il CERS, la BCE e le AEV hanno convenuto di aggiornare il sistema vigente di invio regolare di informazioni aggregate al fine di rispondere alle esigenze del CERS,

<sup>(1)</sup> GUL 331 del 15.12.2010, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 331 del 15.12.2010, pag. 162.

<sup>(3)</sup> GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GUL 318 del 27.11.1998, pag. 8.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

**Ambito di applicazione**

La presente decisione illustra le informazioni aggregate richieste dal CERS per l'adempimento dei propri compiti e stabilisce regole dettagliate per l'invio e la raccolta di tali informazioni.

*Articolo 2*

**Invio regolare di informazioni aggregate**

1. Le informazioni aggregate richieste dal CERS per l'adempimento dei propri compiti sono fornite regolarmente come specificato negli allegati I e II.
2. Le informazioni aggregate di cui all'allegato I sono fornite dalla BCE.
3. Le informazioni aggregate di cui all'allegato II sono fornite dalle AEV interessate.
4. Il segretariato del CERS:
  - a) stabilisce, ove necessario, le specifiche tecniche relative alle informazioni di cui al paragrafo 1, dopo aver consultato la BCE e/o le AEV a seconda del caso; e
  - b) raccoglie le informazioni di cui al paragrafo 1 e collabora di conseguenza con la BCE e le AEV.

*Articolo 3*

**Invio ad hoc di informazioni aggregate**

Le procedure applicate dal segretariato del CERS per effettuare richieste ad hoc di informazioni aggregate sono definite nell'allegato III.

*Articolo 4*

**Disposizioni transitorie e finali**

1. La decisione CERS/2011/6 <sup>(1)</sup> è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
2. L'allegato II della presente decisione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione o, se posteriore, dalla data in cui gli indicatori previsti in tale allegato sono prodotti per la prima volta o dalla data in cui sono stabilite le specifiche tecniche pertinenti relative alla fornitura dei dati previste in tale allegato.

*Articolo 5*

**Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il 21 luglio 2015.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 luglio 2015

*Il presidente del CERS*

Mario DRAGHI

---

<sup>(1)</sup> Decisione CERS/2011/6 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 21 settembre 2011, relativa all'invio e alla raccolta di informazioni per la vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario all'interno dell'Unione (GU C 302 del 13.10.2011, pag. 3).

## ALLEGATO I

**Invio periodico di informazioni aggregate da parte della Banca centrale europea**

1. Periodicamente e in conformità al Memorandum of Understanding on the sharing of non-confidential statistical information (Memorandum d'Intesa sulla condivisione di informazioni statistiche non riservate), concordato tra la BCE e il CERS il 25 settembre 2013 (di seguito il «MoU»), e successive modifiche, la BCE fornisce al CERS dati condivisi, come definiti nel memorandum (di seguito i «Dati condivisi»).
2. I Dati condivisi sono messi a disposizione del segretariato del CERS in conformità alle condizioni per l'accesso e l'uso dei Dati condivisi come stabilite nel MoU. La BCE, di propria iniziativa o su richiesta del CERS, può modificare il contenuto dei Dati condivisi, per tener conto, in particolare, di modifiche: a) alla composizione delle serie di dati o al funzionamento dell'archivio dei dati statistici della BCE (ECB Statistical Data Warehouse), b) per quanto riguarda l'autorizzazione, concessa alla BCE dal creatore di dati, a condividere dati non pubblicati, o c) concernenti l'oggetto e le modalità di adempimento dei compiti statutari del CERS o le esigenze del CERS di acquisizione di dati in relazione a tali compiti.
3. La BCE mette a disposizione del CERS anche dati aggregati non rientranti nei Dati condivisi, a condizione che essi non includano informazioni statistiche riservate come definite all'articolo 1, paragrafo 12, del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio <sup>(1)</sup>, e che non si possano individuare i singoli istituti finanziari, a meno che i dati in questione non siano già stati pubblicati. Il segretariato del CERS, previa consultazione della BCE, stabilisce specifiche tecniche riguardanti l'accesso a tali dati quando sono contrassegnati come non pubblicati.

---

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

## ALLEGATO II

**Invio periodico di informazioni aggregate da parte delle Autorità europee di vigilanza****Regola generale**

Le Autorità europee di vigilanza (AEV) forniscono periodicamente al CERS informazioni aggregate, specificate nel presente allegato. Le informazioni fornite riguardano dati relativi ad almeno tre soggetti segnalanti, nessuno dei quali rappresenta l'85 % o più del mercato considerato, qualora esso sia costituito da uno o più Stati membri ovvero dall'intera Unione. Tuttavia, se sono fornite misure di dispersione in aggiunta alle informazioni aggregate, queste comprendono dati relativi ad almeno cinque soggetti segnalanti qualora si tratti di dati disponibili al pubblico, e ad almeno sei soggetti segnalanti qualora vi sia la necessità di tutelare dati riservati a livello di singola impresa.

**Autorità bancaria europea (ABE)**

L'ABE fornisce gli Indicatori di rischio (IR) e i Detailed Risk Analysis Tools (Strumenti di analisi dettagliata dei rischi) (DRAT), come definiti dai documenti interni dell'ABE. Gli IR e i DRAT sono forniti per ogni Stato membro, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nella regola generale, e per l'intera Unione, compensando il doppio conteggio dei soggetti segnalanti. Altre aggregazioni possono essere concordate in casi specifici. I dati sono presentati dopo due giorni lavorativi dalle date di invio stabilite all'articolo 4 della decisione EBA/DC/090, del 14 maggio 2014, dell'Autorità bancaria europea.

**Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)**

1. L'EIOPA fornisce una serie di indicatori ricavati dai dati di cui essa dispone in base alle segnalazioni periodiche a fini di vigilanza di cui alla direttiva Solvibilità II presentate alle autorità nazionali di vigilanza, come definiti, a tal fine, dall'EIOPA. Gli indicatori dovrebbero essere forniti per ogni Stato membro, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nella regola generale, e per l'intera Unione, compensando il doppio conteggio dei soggetti segnalanti. Altre aggregazioni possono essere definite in casi specifici. Le date di invio saranno concordate bilateralmente dopo che il quadro normativo Solvibilità II sarà divenuto applicabile.
2. Il segretariato del CERS, di comune accordo con l'EIOPA, può stabilire specifiche tecniche per la fornitura periodica di ulteriori dati aggregati, che devono fondarsi su dati già a disposizione dell'EIOPA in base alle segnalazioni periodiche a fini di vigilanza, di cui alla direttiva Solvibilità II, presentate alle autorità nazionali di vigilanza.

**Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)**

Il segretariato del CERS, di comune accordo con l'ESMA, stabilisce specifiche tecniche riguardanti i dati da trasmettere al CERS in base alla normativa settoriale applicabile. Le specifiche tecniche definiranno anche la frequenza e la tempestività delle segnalazioni.

---

## ALLEGATO III

**Richieste ad hoc di informazioni aggregate da parte del CERS****Considerazioni generali**

Il CERS può richiedere che siano ad esso fornite informazioni aggregate ad hoc. Tali richieste di informazioni ad hoc possono essere soddisfatte:

- a) fornendo informazioni già disponibili presso il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), le Autorità europee di vigilanza (AEV), i fornitori di dati commerciali, o i database delle organizzazioni internazionali, come la Banca dei regolamenti internazionali (BRI); o
- b) conducendo indagini ad hoc.

**Principi**

Nell'adempiere alle richieste ad hoc di informazioni, il segretariato del CERS, la BCE e le AEV (di seguito le «parti») dovrebbero:

- a) seguire le fasi procedurali concordate, che si dovranno applicare in modo trasparente;
- b) evitare interazioni eccessive con i soggetti segnalanti;
- c) massimizzare il riutilizzo di informazioni esistenti per le varie finalità analitiche ed operative, rispettando le necessarie limitazioni legali e la salvaguardia della riservatezza;
- d) utilizzare al massimo le metodologie e le raccolte di dati esistenti, eventualmente armonizzate;
- e) sviluppare le prassi migliori per le richieste ad hoc introducendo meccanismi di risposta e condividendo informazioni sulle metodologie tra tutte le parti interessate.

**A. INVIO DI INFORMAZIONI DISPONIBILI**

1. Il segretariato del CERS, previa consultazione della BCE o delle AEV pertinenti, può inviare una richiesta ad hoc sulla fornitura di dati che non sono inviati periodicamente ai sensi dell'allegato I e dell'allegato II, ma che, ciò nonostante, sono già a disposizione del SEBC o delle AEV (di seguito congiuntamente denominati i «Destinatari»), fornendo una descrizione dei dati richiesti. Il termine per la consegna dei dati richiesti sarà stabilito di comune accordo tra il segretariato del CERS e le parti interessate.
2. I Destinatari dovrebbero fornire le informazioni richieste secondo le norme e le procedure stabilite dalla legge applicabile, compresi, a titolo meramente esemplificativo:
  - a) lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea;
  - b) il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio;
  - c) il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>;
  - d) il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>;
  - e) il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>;
  - f) il regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio <sup>(4)</sup>.
3. Successivamente, il segretariato del CERS fornirà i dati alla struttura pertinente del CERS che ne ha fatto richiesta.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162).

4. Quando è possibile soddisfare una richiesta di informazioni utilizzando dati disponibili presso fornitori commerciali, tali dati sono forniti, attraverso il segretariato del CERS, alla struttura pertinente del CERS che ne ha fatto richiesta, unitamente a una valutazione della qualità e ad informazioni sui relativi costi.

## B. INDAGINE AD HOC

### 1. Individuazione della necessità di un'indagine ad hoc

- 1.1. Fatto salvo quanto precede, le iniziali richieste ad hoc di informazioni aggregate da parte delle strutture del CERS, in via generale, saranno precedute da una fase investigativa, che può essere condotta dalle stesse strutture interessate, dal segretariato del CERS o dalla BCE. Lo scopo di tale indagine è quello di individuare la necessità o meno di condurre un'indagine ad hoc. La fase investigativa valuterà, in particolare, quali dati quantitativi e qualitativi sono già disponibili e se essi siano idonei allo scopo. Nel caso in cui i dati disponibili non siano idonei allo scopo e si configuri la necessità che i dati siano raccolti presso i soggetti segnalanti attraverso un'indagine ad hoc, la fase investigativa può già individuare gli operatori da sottoporre agli obblighi di segnalazione e i costi approssimativi per i soggetti segnalanti nel condurre un'indagine ad hoc.
- 1.2. Il CERS e una o più AEV possono concordare, per via di un loro interesse comune su un argomento specifico, di avviare un'indagine ad hoc congiunta, nel qual caso non è necessaria una fase investigativa.

### 2. Tipologie di indagini ad hoc

Possono essere utilizzate due tipologie di indagini ad hoc:

- a) le indagini di tipo 1 si focalizzano su specifiche questioni, ad esempio sull'adeguata valutazione delle esposizioni, e generalmente sono intese a fornire disaggregazioni più dettagliate di quelle disponibili nei regolari esercizi di raccolta dei dati, ad esempio posizioni «di cui». Le indagini di tipo 1 possono anche coprire serie di dati che danno origine alla raccolta (regolare) di dati in un contesto differente o da parte di un'organizzazione differente, come il Fondo monetario internazionale o la BRI, e per le quali già esistono quadri metodologici di riferimento;
- b) le indagini di tipo 2 riguardano fenomeni non analizzati precedentemente e per i quali non è stata elaborata nessuna metodologia e non è stata condotta alcuna raccolta regolare di dati. Le indagini di tipo 2 richiedono un lavoro generalmente più intenso di quello richiesto per le indagini di tipo 1 e possono non avere punti di riferimento (benchmark). La necessità di individuare i soggetti segnalanti pertinenti e di istituire un quadro metodologico può comportare lunghi tempi d'attesa prima che l'informazione sia raccolta.

### 3. Procedura

- 3.1. Il Consiglio generale del CERS (di seguito il «Consiglio generale») deciderà se le informazioni aggregate debbano essere raccolte o meno mediante un'indagine ad hoc, tenendo conto dei possibili costi e del tempo necessario per condurre una tale indagine.

#### *Fase investigativa*

- 3.2. Le strutture del CERS comunicano le loro richieste iniziali per una raccolta ad hoc di informazioni aggregate al segretariato del CERS, il quale, in collaborazione con il gruppo di contatto del CERS per i dati (ESRB Contact Group on Data) e con la BCE, le assiste nella valutazione delle informazioni disponibili, con la prospettiva di massimizzare l'utilizzo delle informazioni precedentemente raccolte e di evitare un aumento dell'onere segnalativo. qualora si giunga alla conclusione che i dati disponibili non sono idonei allo scopo e si configura la necessità di raccogliere i dati da soggetti segnalanti attraverso un'indagine ad hoc, la sottostruttura del CERS, con il sostegno del segretariato del CERS, traduce la richiesta di informazioni iniziale in obblighi di segnalazione di dati e la disponibilità e la qualità delle relative informazioni sono valutate dalle organizzazioni pertinenti. La fase investigativa può anche avvalersi del SEBC e dei suoi Comitato per le statistiche (CST) e Comitato per la stabilità finanziaria (FSC) o di altre fonti all'interno del Sistema statistico europeo, di fornitori di dati commerciali e delle organizzazioni internazionali, ad esempio la BRI.
- 3.3. Se, durante la fase investigativa si perviene alla conclusione che: a) sono disponibili dati idonei allo scopo o stime dei dati di sufficiente qualità, e b) è ottenuta l'autorizzazione del proprietario a utilizzare dati non pienamente di pubblico dominio, non è necessaria alcuna indagine ad hoc e si applicheranno le procedure descritte nella sezione A.
- 3.4. Se si verifica una delle seguenti situazioni: a) i dati idonei allo scopo e/o le stime sono disponibili, ma sono di qualità sconosciuta o insufficiente; b) i dati e le stime non sono disponibili; o c) l'autorizzazione, da parte del soggetto segnalante, a utilizzare i dati non pienamente di dominio pubblico non viene ottenuta, il segretariato del CERS, in collaborazione con la BCE, fornisce alle strutture che richiedono i dati l'esito della valutazione relativa alla disponibilità delle informazioni e propone possibili fonti e metodologie per un'indagine ad hoc, specificando: i) categorie e numero dei soggetti segnalanti, ii) canali segnalanti, ad esempio, il CST, l'FSC o le AEV, iii) stima dei costi e dei tempi, iv) difficoltà previste.

*Fase di raccolta dati*

- 3.5. Dopo i risultati dell'investigazione, il segretariato del CERS presenta per l'approvazione da parte del Consiglio generale una proposta in merito ai passi successivi da intraprendere, unitamente a una valutazione approssimativa di costi e benefici. Il Consiglio generale decide se condurre un'indagine ad hoc, che può richiedere il coinvolgimento di soggetti segnalanti. La decisione del Consiglio generale di approvare tale richiesta può determinare, in particolare: a) la granularità delle informazioni richieste a livello di singola istituzione e voce, b) il regime di riservatezza da applicarsi, in particolare chi potrà accedere a quali dati e le modalità con le quali i dati saranno immagazzinati e trasmessi, c) i limiti temporali per la trasmissione delle informazioni.
- 3.6. Laddove una delle AEV conduca un'indagine ad hoc, il segretariato del CERS contatta la AEV pertinente direttamente. I dati possono essere trasmessi tramite la BCE in piena conformità con l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1092/2010<sup>(1)</sup>.
- 3.7. Laddove il SEBC conduca un'indagine ad hoc, il segretariato del CERS contatta la BCE, la quale successivamente inizia a contattare i potenziali soggetti segnalanti attraverso le autorità nazionali competenti, utilizzando gli appropriati comitati del SEBC e nel rispetto delle limitazioni applicabili in materia di riservatezza.
- 3.8. In seguito al completamento di ciascuna delle indagini ad hoc, le parti condivideranno le informazioni relative all'attuazione dell'indagine e in particolare, alle metodologie applicate e ai controlli di qualità nonché alle difficoltà incontrate, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle future indagini.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).